

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 39 del 04/08/2017

OGGETTO: archiviazione procedimento di vigilanza n. 4/17 relativo alla società XXX Srl esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale XXX.

L'anno duemiladiciassette il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10.30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* di cui all’Allegato A alla Delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’accordo quadro tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l’esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e*

delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: *“le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall'Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 31 del 15/07/2016 con la quale il detto Comitato, in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione datata 01.04.2011, ha disposto di procedere al monitoraggio relativo all'anno 2016 di un campione di cinque emittenti televisive locali tra le quali anche l'emittente “XXX”, fornita dalla società “XXX s.r.l.”, avente sede legale in Via XXX, n. XXX - L'Aquila, stabilendo altresì che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla prima settimana di programmazione diffusa nel mese di Novembre 2016;

VISTA la richiesta del Co.Re.Com. Abruzzo del 22/11/2016, prot. n. 24934, consegnata in pari data via pec alla società XXX, al fine della produzione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, delle copie su supporto magnetico DVD della programmazione diffusa nel periodo dal 31/10/2016 al 06/11/2016 sull'emittente locale “XXX”, rimasta inevasa dalla società predetta e per questo reiterata con successiva nota del 07/12/2016, prot. n. 26547, cui ha fatto seguito il deposito della documentazione richiesta, acquisita agli atti in data 13/12/2016 al prot. int. n. 26924;

CONSIDERATO che, per una più efficiente ed efficace garanzia del servizio di monitoraggio suddetto, il Corecom Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. 86 del 19/10/2016, ha realizzato in outsourcing il detto servizio affidandolo alla CARES - Cooperativa Analisi e Rilevazioni Economiche e Sociali s.c.r.l. con sede legale in Via Roma, 10 – Pavia;

RILEVATO che dalla relazione finale rimessa dalla Cares in data 06/03/2017, acquisita al prot. int. n. 5832, è emerso che, durante la settimana oggetto di verifica (dal 31/10/2016 al 06/11/2016), il servizio di media audiovisivo in ambito locale “XXX” ha mandato in onda tanto le edizioni originali quanto le repliche di gran parte dei telegiornali ‘XXX’ preceduti e seguiti dall'avviso *“Questo programma è presentato da”* cui seguono i nomi e i loghi di tre sponsor, violando, in tal modo, l'art. 39, c. 5, D. Lgs. 177/05, come modificato dal D. Lgs. 44/10, in combinato disposto con l'art. 7, c. 1, del D.M. n. 581/1993 in tema di divieto di sponsorizzazione di notiziari;

CONSIDERATO che, attesa la consistenza numerica dei casi di infrazione segnalati da Cares, si è ritenuto doveroso svolgere ulteriori controlli sulle registrazioni attenzionate prima di procedere all'avvio dell'atto di accertamento e contestazione;

DATO ATTO che le suddette attività di approfondimento hanno confermato l'ipotesi violativa individuata da Cares tanto che, in data 18/05/2017, il Corecom ha notificato via pec alla società XXX s.r.l. l'atto di accertamento e contestazione n. 4/17 per presunta violazione delle disposizioni

in materia di divieto di sponsorizzazione dei telegiornali imposte dall'art. 39, comma 5, del D. Lgs. n. 177/05, così come sostituito dal D. Lgs. n. 44/10, in combinato disposto con l'art. 7, c. 1, del D.M. n. 581/1993, relativamente ai programmi diffusi sul servizio media audiovisivo locale "XXX" nella settimana dal 31/10/2016 al 06/11/2016;

PRESO ATTO delle memorie difensive prodotte dalla società in data 03/07/2017, acquisite al prot. n. 17565;

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile dell'attività preistruttoria e vista la proposta del 12/07/2017 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa corrispondente al doppio del minimo edittale previsto ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lett. a) e 5, del D. Lgs. 177/05, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", moltiplicato per le sette giornate in cui risulta riscontrata la violazione in esame, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione per avvenuta violazione delle disposizioni in materia di divieto di sponsorizzazione dei telegiornali imposte dall'art. 39, comma 5, del D. Lgs. n. 177/05, così come sostituito dal D. Lgs. n. 44/10, in combinato disposto con l'art. 7, c. 1, del D.M. n. 581/1993, relativamente ai programmi diffusi sul servizio media audiovisivo locale "XXX" nella settimana dal 31/10/2016 al 06/11/2016;

VISTO l'art. 3, c. 3, del vigente Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A alla Delibera n. 581/15/CONS, in base al quale il Corecom acquisisce ogni elemento necessario ai fini dell'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio nel termine ordinario di 90 giorni decorrenti dalla conoscenza formale dei fatti da verificare e valutare;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 13 marzo 2015, n. 1330 che ha espressamente statuito: "*... l'azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi di economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dalla art. 1 L. n. 241/1990, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento. Resta quindi esclusa la possibilità di protrarre ad libitum la durata dell'istruttoria con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito.*";

RILEVATO che, nonostante il carattere non perentorio del termine in esame, la cui congruità va comunque soppesata con l'esigenza di garanzia del diritto di difesa dell'interessato che fonda la propria tutela sul principio di ragionevole durata del procedimento rispetto alla data di commissione dell'illecito, eccezionalmente procrastinabile alla conclusione di eventuali ulteriori attività di controllo ritenute necessarie dal Corecom a fronte della ricezione delle relazioni dei monitori esterni, l'Autorità ha recentemente mostrato un orientamento estremamente rigido nell'interpretazione della normativa sui tempi del procedimento incentrandosi sul calcolo prettamente matematico dei 90 giorni dalla data di acquisizione delle registrazioni alla data di notifica degli atti di contestazione, archiviando con formula del 'non luogo a procedere' i procedimenti di vigilanza avviati dai Corecom successivamente al detto *dies a quo* con ciò determinando, a giudizio dell'Autorità, il protrarsi *ad libitum* del termine di 90 giorni;

RILEVATO che, a seguito delle riferite richieste del Corecom, XXX s.r.l. ha depositato le registrazioni richieste in data 13/12/2016 e che l'atto di accertamento e contestazione n. 4/17, per via delle ritenute esigenze istruttorie, è stato notificato alla detta società in data 18/05/2017, quindi oltre il termine di 90 giorni previsto per lo svolgimento dell'attività preistruttoria, che come già esplicito, sebbene non perentorio, viene da ultimo interpretato dall'Agcom in maniera totalmente restrittiva, ancorché, nel caso di specie, non può dirsi di fatto leso il diritto di difesa della società che ha addirittura chiesto essa stessa un'ulteriore proroga per il deposito delle proprie memorie,

tanto da non aver eccepito una *deminutio* difensiva a proprio discapito, puntualizzando in maniera chiara e argomentata tutte le proprie tesi;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, che ove il Corecom Abruzzo desse ulteriore seguito al procedimento sanzionatorio proposto dalla struttura relativamente alla contestazione n. 4/17, l'Agcom darebbe senz'altro luogo all'archiviazione dello stesso per decorso dei termini procedurali previsti dalla normativa di settore, così come ha già archiviato analoghi procedimenti di vigilanza avviati da altri Corecom italiani;

DELIBERA

di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società XXX s.r.l., con sede legale in Via X, n. X - L'Aquila, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale XXX, per non luogo a procedere.

Il Dirigente

F.to D.ssa Michela Leacche

Il Presidente

F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 85/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.